

N. 15225\2007 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Sezione civile

N. 15225/07
R.G.
SENTENZA
60/2016
N. 750/2016
Grondk
Repert.
105/2016

Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 15225/2007 Reg. Gen. introitata all'udienza del 9.02.2016 e vertente

TRA

~~Ornella Maria...~~
ed ivi residente in via ~~...~~, elettivamente domiciliata, in ~~...~~, via ~~...~~, presso lo studio dell'avv. ~~...~~, che la rappresenta e difende, come da mandato presente in atti;

- attrice -

CONTRO

~~Comune di San Pier Nicolo~~, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso per procura presente in atti giusta delibera della Giunta Municipale ~~...~~ ed elettivamente domiciliato in ~~...~~

e

~~Societa'...~~, con sede in ~~...~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ~~...~~, elettivamente domiciliata in Milazzo, ~~...~~ che la rappresenta e difende per mandato presente in atti;

- convenuti -

OGGETTO: lesione personale.

CONCLUSIONI: all'udienza del 9.02.2016 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.



1
Art. Marino Merlo

N. 15225\2007 R.G.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Oggetto del presente procedimento è l'azione promossa da ~~Celio Giordano~~ nei confronti del Comune ~~di San Benedetto del Tronto~~ ~~di San Benedetto del Tronto~~, diretta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente occorsogli in data 20 dicembre 2003 alle ore 8.00 circa. In particolare, la ~~Celio~~ esponeva che, mentre percorreva a piedi la via ~~Libbia~~ improvvisamente e imprevedibilmente sprofondava in una profonda buca non segnalata, presente sulla carreggiata, lasciata aperta in seguito ai lavori di metanizzazione effettuati dalla società convenuta nel Comune di ~~San Benedetto del Tronto~~. In conseguenza della caduta l'attrice lamentava gravi lesioni personali, quali la frattura della "Tibia al terzo medio distale del perone in sede prossimale, con rotazione della gamba sinistra". Tutto ciò premesso chiedeva di ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti nell'incidente del 20.12.2003; conseguentemente di condannare i convenuti o chi di ragione al pagamento della complessiva somma pari ad Euro 155.000,00 o in quella che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di risarcimento con gli interessi e la rivalutazione di legge dal 20 dicembre 2003; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio. Si costituiva in giudizio la convenuta Soc. ~~Co.Sa.Sa.~~, che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di non essere proprietaria della strada né di gestirla in alcun modo. Nel merito eccepiva: che l'incidente era stato dovuto alla distrazione della ~~Celio~~ mancando i requisiti che qualificano l'insidia e/o il trabocchetto; che in ogni caso la quantificazione del danno era esorbitante e la non riconoscibilità della rivalutazione monetaria. Tutto ciò premesso chiedeva: di disporre con sentenza parziale la propria estromissione dal presente giudizio; il rigetto delle domande svolte dall'attrice. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio. Si costituiva altresì il Comune ~~di San Benedetto del Tronto~~ eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'incidente occorso alla convenuta si era verificato in concomitanza dei lavori di metanizzazione che stava eseguendo in quella zona la ditta ~~Ugo di Calafella~~, la quale aveva un contratto di subappalto con la ~~Co.Sa.Sa.~~; e nel merito che l'incidente per cui è causa si era verificato per fatto e colpa della ~~Co.Sa.~~. Tutto ciò premesso il Comune ha richiesto: di ritenere fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva; il rigetto delle domande avanzate dall'attrice; di dichiarare quale unica e responsabile esclusiva dell'incidente la stessa ~~Co.Sa.~~ in quanto aveva omesso la prudenza e perizia dovute: in subordine di dichiarare l'esosità

N. 15225\2007 R.G.

delle domande attrici, rigettando la domanda relativa alle presunte spese non documentate e provate nelle forme di legge; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Nel corso del giudizio veniva espletata la prova orale.

Assegnata la causa a questo Giudice -impresso nel possesso delle funzioni in data 21 novembre 2015- all'udienza del 9 febbraio 2016 le parti hanno precisato le conclusioni e in seguito alla discussione orale la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 *sexies*.

2. Innanzitutto in via preliminare devono essere affrontate le eccezioni sollevate da entrambi i convenuti in merito al proprio difetto di legittimazione passiva.

In particolare la Società ~~C.A.S. S.p.A. Cantieri Azienda Suda~~ ha chiesto di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva e di disporre con sentenza parziale l'estromissione dal presente giudizio; mentre il Comune di ~~San Pietro~~ ha chiesto che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e per l'effetto di rigettare la domanda avanzata dalla ~~Cantieri~~ nei propri confronti.

Va osservato che oggetto del giudizio sono i danni occorsi alla parte attrice in seguito ad una caduta avvenuta su una strada di appartenenza del Comune di ~~San Pietro~~ ~~Niuta~~ in cui si stavano eseguendo lavori di metanizzazione.

In seguito all'espletata istruttoria è emerso che la strada in cui è avvenuto l'incidente non era chiusa al traffico, in particolare il teste ~~Giuseppe~~ ~~Grimaldi~~, comandante della polizia municipale ha riferito che nonostante diverse strade fossero state chiuse al transito veicolare e pedonale, nella via ~~Niuta~~ non era stato predisposto alcun blocco del traffico.

Quanto appena esposto assume particolare rilevanza ai fini della valutazione dell'eccezione avanzata dalle parti convenute con riguardo al preteso difetto di legittimazione passiva. Infatti, la giurisprudenza si è orientata a distinguere due ipotesi: quella relativa ad un'area di cantiere efficacemente delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore; l'altra attinente ad un'area su cui vengono eseguiti i lavori e su cui insiste il cantiere, tuttavia ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione.

Nella prima ipotesi, nel caso di assoluto divieto del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno del cantiere risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode; nella seconda, permanendo il dovere di vigilanza da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, sussiste la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 15383 del 06/07/2006), responsabilità fondata sul

N. 15225\2007 R.G.

rapporto di custodia che si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata.

Ne consegue che nel caso concreto, ricorre tanto la legittimazione a resistere alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore del ~~Comune di San Rocco~~ quanto quella della ~~ANAS SPA~~.

Pertanto le eccezioni avanzate al riguardo da entrambe le parti convenute non possono trovare accoglimento.

3. Nel merito la domanda avanzata dall'attrice è infondata e pertanto va rigettata.

La controversia, oggetto del presente procedimento richiama la nota questione della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche.

Secondo un noto indirizzo giurisprudenziale, la responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti di strade pubbliche sottoposte al suo potere-dovere di manutenzione veniva solitamente ricondotta alla generale clausola aquiliana (art. 2043 c.c.), in relazione al dovere generico del *neminem laedere*. L'ente, cioè, si riteneva responsabile non già della omessa manutenzione in sé e per sé ma per aver fatto sì che, attraverso di essa e per le conseguenze sulle condizioni fisiche della strada, si fosse determinato per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento nella sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (cosiddetta *insidia* o *trabocchetto*), evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo stesso. Si escludeva, quindi, in tali casi l'applicabilità della responsabilità per danno da cose in custodia, stante l'impossibilità, da parte della pubblica amministrazione, di esercitare un adeguato controllo custodiale su determinate categorie di beni demaniali, ivi comprese le strade e le autostrade, di notevole estensione territoriale e soggette ad un uso generale, ordinario e diretto da parte dei cittadini. Da qui la ricostruzione di un diverso criterio di imputazione sotto il profilo della violazione del precetto dell'*alterum non laedere*, e in particolare della colposa creazione, per difetto di manutenzione, di una situazione insidiosa potenzialmente atta a determinare eventi dannosi (v., tra le tante, Cass. 20.8.1997 n. 7742; 28.7.1997 n. 7062; 25.6.1997 n. 5670). Tale soluzione, peraltro, aveva trovato conforto in una pronuncia della Corte Costituzionale (10 maggio 1999 n. 156).

Tuttavia, la Suprema Corte, nell'anno 2006, ha nuovamente affrontato l'argomento, con due pronunce di tenore diverso (Cass. Civ. sez. III, 20 febbraio 2006 n. 3651, in *Foro*

N. 15225\2007 R.G.

Italiano, 2006, I, 2801 ss. e Cass. Civ. sez. III, 6 luglio 2006 n. 15384, in *Foro Italiano*, 2006, I, 3358 ss.); in particolare, la Cassazione ha affermato che la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., la cui operatività, nei casi in questione, non può quindi *a priori* essere esclusa per le PP.AA.. Ancor più di recente la Suprema Corte ha statuito che "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi impreveduta, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe" (cfr Cass. Civ. sez. III n. 2459 del 20.11.2009; conforme Cass. Civ. n. 20754/2009).

Nella fattispecie in esame, non occorre, tuttavia, verificare se sia applicabile la responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. o la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in quanto, pur essendo le due fattispecie in esame profondamente differenti sotto il profilo del criterio di imputazione (responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva), sia nel primo che nel secondo caso, la responsabilità è esclusa dando la prova del "caso fortuito", vale a dire di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato quando costituisca causa esclusiva del danno (Cass. civ. 19.06.2008 n. 16607).

Nel caso di specie, è emerso che l'attrice stava percorrendo a piedi una stradina del proprio paese intorno alle 7.00-8.00 del mattino, dunque in condizioni di piena visibilità e che la buca era di grosse dimensioni, profonda e posta al centro della strada.

Il teste ~~Salvatore De Rosa~~ ha riferito che mentre si stava recando al lavoro la mattina del 23 dicembre 2003 aveva visto la ~~Quarta~~ che gli camminava davanti e poi era sfuggita alla sua vista. Aveva poi sentito le grida e aveva visto la signora che era caduta nella buca e non riusciva ad uscire. Ha raccontato di non ricordare se la buca fosse segnalata o meno ma ricordava che nella strada si stavano svolgendo dei lavori per la ~~sanificazione~~.

5
Ubaldo

N. 15225\2007 R.G.

La teste ~~Enrico Galleggi~~ ha riferito di avere sentito le grida della ~~Donna~~ e che avvicinandosi aveva visto che nella sede stradale era presente una buca realizzata per i lavori delle condutture del metano. La stessa teste non ricordava se fossero o meno presenti segnalazioni, tuttavia ha puntualizzato che la buca era larga e profonda.

A questo proposito più specificamente il teste ~~Antonio Villano~~ ha precisato che si trattava non di una buca profonda ma di una traccia, profonda circa 15 cm e larga 40-45 cm, che percorreva tutta la via ~~Galleggi~~ in quanto si stavano eseguendo i lavori di metanizzazione. Ulteriormente, il marito della ~~Donna~~ sentito come teste e intervenuto sui luoghi dopo che la caduta della moglie, ha confermato le dimensioni della suddetta traccia, profonda circa 15 cm e larga circa 40 cm. Specificamente ha riferito "preciso che non era una voragine, ma era un dislivello come quelli che si vedono quando si va a ricoprire un lavoro su strada". Inoltre, ha riconosciuto le foto allegate dal Comune e lo scavo, ha precisato che lo stesso era posto al centro della stradina e ha specificato che la terra asportata veniva posta ai margini destro e sinistro della stessa stradina.

Ebbene, dall'istruttoria non è chiaramente emerso se fossero presenti segnalazioni riguardanti l'esecuzione dei lavori, ma da quanto esposto dai testi non può dubitarsi che la buca fosse ben visibile in quanto grande e posta al centro della strada e che tutti fossero a conoscenza che nella zona erano in corso le opere di ~~metanizzazione~~, dato che emergeva dalla condizione generale dei luoghi in cui si stavano eseguendo i lavori e dal fatto che diverse vie fossero state chiuse al traffico veicolare e pedonale a partire dal mese di settembre 2003.

Tale considerazione è corroborata anche dalla documentazione fotografica allegata dal Comune, dalla quale si evince che la cd. "buca" in questione era pienamente visibile, attese le dimensioni notevoli e poiché posta proprio al centro della via ~~Galleggi~~. In particolare dalle foto allegate dal Comune pare evidente che più che di una buca si trattava di una traccia che percorreva per tutta la sua lunghezza l'intera ~~via Galleggi~~.

Da quanto esposto emerge che la dedotta situazione di pericolo non poteva considerarsi né imprevedibile né inevitabile.

Come ha recentemente affermato la giurisprudenza di legittimità, alla quale questo giudice ritiene di aderire, "non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la

*Stamano*⁶

N. 15225\2007 R.G.

prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza" (Cass., ord. n. 10096/2013).


Sul punto, dalle prove testimoniali, si ribadisce, nulla è emerso in ordine alla invisibilità e/o imprevedibilità della pretesa insidia, atteso che al contrario i testi escussi hanno fatto riferimento ad una buca grande e profonda presente al centro della strada dovuta ai lavori di ~~manutenzione~~ che si stavano eseguendo in zona già da alcuni mesi.

Ebbene alla luce delle condizioni dei luoghi, di cui la ~~parte~~ non poteva non essere consapevole, la presenza di una buca (o meglio traccia per tutta la lunghezza della strada, così come riferito dal teste ~~pubblico~~) non può considerarsi quale pericolo occulto e imprevedibile, tenuto altresì conto dell'orario - che ne permetteva la piena visibilità - e dello stato in cui versavano alcune delle strade del Comune di ~~San Pier d'Isola~~ in quel determinato periodo, attesi i lavori in corso. Ora proprio perché era ben prevedibile che tali strade in quel periodo potessero presentarsi dissestate era richiesta all'utente prudenza ed attenzione.

La responsabilità dei convenuti non può dunque configurarsi né ai sensi dell'art. 2051 c.c. ma neanche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; alla luce delle considerazioni sopra svolte, la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata, di talchè deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e deve ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.

Infatti, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., sent. n. 11946/2013).

Nella fattispecie in esame deve, allora, ritenersi che il comportamento della vittima integri un vero e proprio "caso fortuito", poiché è evidente che colui che transita in una zona

 7

N. 15225\2007 R.G.

nella quale sa bene che vi sono dei lavori in corso, deve osservare la massima attenzione, a prescindere dalla esistenza di cartelli segnalatori, mentre la caduta costituisce espressione proprio di una inadeguata attenzione alle precarie condizioni della strada, agevolmente visibili da chiunque. Il comportamento del danneggiato, caratterizzato da scarsa attenzione e mancata accortezza, appare, di conseguenza, idoneo da solo a produrre l'evento, essendosi inserito nel determinismo causale con una efficacia propria, capace di escluderne ogni altra.


Si rileva infatti che secondo recentissima giurisprudenza "Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c." (cfr. Cass. n. 13930/2015, Cass. n. 23919/2013 e Cass. n. 999/2014).

Ciò posto, ritenuto che alcuna responsabilità sia ascrivibile alle parti convenute in ordine al sinistro verificatosi, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.

È appena il caso di rilevare che inutile sarebbe stato espletare la CTU chiesta da parte attrice sia al Giudice che ha precedentemente trattato il fascicolo- il quale ha rigettato la suddetta richiesta- che successivamente anche a questo Giudice.

Al riguardo si osserva che in atti erano già presenti elementi di prova sufficienti a determinare il convincimento di questo Giudice e l'espletamento della CTU diretta a quantificare i danni sulla persona dell'attrice e altresì la compatibilità degli stessi con l'evento descritto non avrebbe dato alcun ulteriore apporto utile, in quanto insussistenti gli elementi necessari a configurare in radice la responsabilità nei confronti delle parti convenute.

4. Stante la controvertibilità delle questioni trattate in relazione alla peculiarità del sinistro lamentato, dei diversi e talvolta contrastanti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità da cose in custodia; considerata altresì l'infondatezza delle eccezioni avanzate da entrambe le parti convenute in ordine al loro preteso difetto di legittimazione passiva, sussistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella versione applicabile *ratione temporis*) per compensare parzialmente tra la parte attrice e le parti convenute, le



N. 15225\2007 R.G.

spese del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55\2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata ~~Società C.A.S.U.S. S.p.A. e dalla Società C.A.S.U.S. S.p.A. e dalla Società C.A.S.U.S. S.p.A.~~;

2.rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune ~~di San Pier d'Oglio~~;

3. rigetta le domande avanzate da ~~Comune di San Pier d'Oglio~~ nei confronti del comune ~~di San Pier d'Oglio~~ e della ~~Società C.A.S.U.S. S.p.A. e della Società C.A.S.U.S. S.p.A.~~;

4. compensa tra ~~Comune di San Pier d'Oglio~~ e la ~~Società C.A.S.U.S. S.p.A. e della Società C.A.S.U.S. S.p.A.~~ in ragione di metà, le spese di giudizio ponendo a carico di ~~Comune di San Pier d'Oglio~~ la rimanente metà, liquidata in favore della convenuta Società ~~C.A.S.U.S. S.p.A. e della Società C.A.S.U.S. S.p.A.~~ in complessivi € 3.897,50 di cui € 607,50 per la fase di studio, € 387,50 per la fase introduttiva, € 1.890,00 per la fase istruttoria ed € 1.012,50 per la fase decisoria, oltre spese generali iva e cpa come per legge;

5. compensa tra ~~Comune di San Pier d'Oglio~~ e il Comune ~~di San Pier d'Oglio~~, in ragione di metà, le spese di giudizio ponendo a carico di ~~Comune di San Pier d'Oglio~~ la rimanente metà, liquidata in favore del convenuto Comune di ~~San Pier d'Oglio~~, in complessivi € 3.897,50 di cui € 607,50 per la fase di studio, € 387,50 per la fase introduttiva, € 1.890,00 per la fase istruttoria ed € 1.012,50 per la fase decisoria, oltre spese generali iva e cpa come per legge.

Così deciso in Barcellona P.G., li 9.02.2016

Letto in udienza alle ore 19.00

Il Giudice

Dott.ssa Maria Marina Merlo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 09 FEB 2016
IL FUNZIONARIO
[Signature]